

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 01 aprile 2016

OGGETTO: DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE: PROBLEMI APPLICATIVI E PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Alla luce dell'entrata in vigore della nuova procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevista dal Decreto Legislativo 151/2015 e attuata con il Decreto del 15 Dicembre 2015, della quale avevamo dato notizia con le circolari n.2/2016 e 10/2016, siamo a fornire alcune risposte ai numerosi quesiti pervenuti al nostro Studio ed oggetto di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

Ricordiamo, a tal proposito, che a decorrere **dal 12 Marzo 2016** saranno prive di efficacia le dimissioni presentate in modalità diversa rispetto all'inoltro dell'apposito modulo telematico effettuato da un soggetto abilitato. Tra i soggetti abilitati non rientra il Consulente del Lavoro e pertanto il nostro Studio non potrà inviare il moduli delle dimissioni per conto dei lavoratori dipendenti.

Il Ministero, ha provveduto a chiarire alcune perplessità sorte circa la compilazione del modulo telematico da parte del lavoratore ed in merito agli obblighi del datore di lavoro all'atto della ricezione delle dimissioni. Ha precisato, innanzitutto, la ratio di tale procedura affermando che *"ha il solo scopo di accertare e rendere genuina la volontà del lavoratore di dimettersi"*.

IL LAVORATORE:

- Nel caso il lavoratore non conosca l'indirizzo Pec dell'azienda potrà indicare quale indirizzo di recapito delle dimissioni una casella di posta non certificata del datore di lavoro;
- Non è prevista la procedura in oggetto qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale avvenga durante il periodo di prova;
- Qualora le risoluzioni consensuali siano raggiunte in una delle "sedi protette" (Direzione Territoriale del lavoro, sede sindacale, enti bilaterali ecc.) non sarà necessario presentare il modulo telematico;
- La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il termine di preavviso, il rapporto di lavoro cessa, pertanto dovrà essere indicato **il primo giorno "teorico" di non lavoro**. Ne discende, quindi, la necessità che il lavoratore venga correttamente **informato dal soggetto abilitato** alla presentazione del modello telematico, circa il periodo di preavviso previsto dal contatto collettivo per la qualifica e l'anzianità del lavoratore stesso.

Caso concreto : Nel caso in cui il lavoratore voglia dimettersi, avendo deciso di prestare la propria attività lavorativa fino al giorno 31 Marzo 2016 ed essendo previsti 30 giorni di preavviso, la data che dovrà essere indicata nel modello è il **01 Maggio 2016**, primo giorno in cui, trascorso il preavviso, il lavoratore, in qualsiasi caso, non è più alle dipendenze dell'azienda.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

I giorni di preavviso devono essere considerati indipendente dal fatto che vengano o non vengano lavorati.

DATORE DI LAVORO:

- Il datore di lavoro che riceve il modulo telematico delle dimissioni dovrà effettuare la comunicazione al centro per l'impiego, di cessazione del rapporto, entro 5 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno di lavoro effettivo del dipendente, ovvero dall'ultimo in giorno in cui il lavoratore si è presentato in azienda ad effettuare la prestazione lavorativa e ciò indipendentemente da quanto indicato nel modulo delle dimissioni come decorrenza della cessazione.

Qualora la comunicazione al centro per l'impiego venga effettuata dal nostro Studio si invitano i clienti a trasmetterci prontamente il modulo telematico pervenuto e di specificare, al fine di non far incorrere in sanzioni l'azienda, l'ultimo giorno in cui il lavoratore ha effettuato la prestazione lavorativa.

Caso concreto : Nel caso in cui il lavoratore voglia dimettersi con decorrenza 31 Marzo 2016 e decida di lavorare gli ipotetici 30 giorni di preavviso, la data che dovrà essere indicata nel modello sarà il 01 Maggio 2016, primo giorno teorico in cui, trascorso il preavviso, il lavoratore, in qualsiasi caso, non sarà più alle dipendenze dell'azienda, ma la comunicazione al centro per l'impiego dovrà essere effettuata entro 5 giorni dal 30 Aprile 2016.

Qualora il lavoratore voglia dimettersi con decorrenza 31 Marzo 2016 e decida di non lavorare gli ipotetici 30 giorni di preavviso, la data che dovrà essere indicata nel modello sarà il 01 Maggio 2016, primo giorno teorico in cui, trascorso il preavviso, il lavoratore, in qualsiasi caso, non sarà più alle dipendenze dell'azienda, ma la comunicazione al centro per l'impiego dovrà essere effettuata entro 5 giorni dal 31 Marzo 2016.

- Qualora datore di lavoro e lavoratore, una volta inviato il modello, si accordino per modificare la durata del periodo di preavviso o si accordino affinché venga lavorata solo una parte di esso, non vi sarà necessità di rettificare il modello. Sarà sufficiente che datore di lavoro e lavoratore sottoscrivano un documento contenente la diversa pattuizione da conservare allegato al modello telematico delle dimissioni. Il datore di lavoro dovrà solo aver cura di considerare la decorrenza dei 5 giorni per comunicare la cessazione del rapporto al centro per l'impiego a partire dall'ultimo giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Caso concreto : Nel caso in cui il lavoratore voglia dimettersi con decorrenza 31 Marzo 2016 e degli ipotetici 30 giorni di preavviso lavori solamente fino al 14 Aprile 2016, la data che dovrà essere indicata nel modello sarà il 01 Maggio 2016, primo giorno torico in cui il lavoratore, in qualsiasi caso, non sarà più alle dipendenze dell'azienda, ma la comunicazione al centro per l'impiego dovrà essere effettuata entro 5 giorni dal 14 Aprile 2016.

- Se il datore di lavoro riceve un modello di dimissioni dal quale rilevi errori di calcolo circa i giorni di preavviso o circa la data di decorrenza delle dimissioni sarà sufficiente che le parti firmino un documento cartaceo in cui dovrà essere indicato il dato rettificato,così come per la diversa

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

pattuizione circa la durata del preavviso, senza necessità di inoltrare un modulo telematico di rettifica.

- Qualora, una volta inviato il modello telematico delle dimissioni, durante il periodo di preavviso insorga la malattia del lavoratore che necessariamente comporta lo spostamento della data di cessazione effettiva del rapporto, non vi è necessità alcuna di rettificare le dimissioni presentate.

Il datore di lavoro, nel comunicare la cessazione del rapporto al centro per l'impiego, dovrà tener conto del prolungamento dello stesso a causa della malattia del lavoratore.

Caso concreto : Nel caso in cui il lavoratore voglia dimettersi con decorrenza 31 Marzo 2016 e degli ipotetici 30 giorni di preavviso lavori fino al 10 Aprile 2016 e presenti certificazione medica dal 15 Aprile al 24 Aprile compreso, la data che dovrà essere indicata nel modello sarà il 01 Maggio 2016, primo giorno torico in cui il lavoratore non dovrebbe più essere alle dipendenze dell'azienda.

Poiché però il periodo di preavviso subisce una sospensione di 10 giorni il lavoratore dovrà prestare la propria attività lavorativa fino al 10 maggio 2016 ed il datore di lavoro potrà comunicare la cessazione del rapporto al centro per l'impiego entro 5 giorni decorrenti dal dal 10 Maggio 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Marta Vitali